TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

# Art. 48

## T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonche' gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.

Versione in vigore dal 18 giugno 1957, non più in vigore dal 10 settembre 1991 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-48-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it